

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SPECIAL TEAM A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA PROVINCIALE
AVENZA CARRARA 136

Numero REA: MS - 132897

Codice fiscale: 01338450453

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2015 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Pier Giorgio Costa
SARZANA (SP)

STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA		
Articolo 1 (Denominazione)		
E' costituita, con sede nel Comune di Carrara (MS) la		
società cooperativa sociale tipo B denominata "COOPERATIVA		
SOCIALE SPECIAL TEAM A RESPONSABILITA' LIMITATA" .		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,		
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei		
modi e termini di legge.		
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente		
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano		
le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali		
sulle cooperative, in particolare le disposizioni previste		
dalla legge 8 novembre 1991 numero 381 riguardante la		
disciplina delle cooperative sociali, nonché le disposizioni		
in materia di società a responsabilità limitata in quanto		
compatibili con la disciplina cooperativistica.		
Articolo 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100		
(duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione		
dell'assemblea straordinaria.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Articolo 3 (Scopo mutualistico)		
1		

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità. La società, che non ha fini di lucro,	
	intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità	
	applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai	
	principi della libera e spontanea cooperazione alla cui	
	diffusione ed applicazione è impegnata.	
	Scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 8	
	novembre 1991 numero 381.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire, tramite la	
	gestione in forma associata dell'azienda, in favore della	
	quale i soci cooperatori prestano la propria attività di	
	lavoro, continuità di occupazione lavorativa e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ma intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità	
	applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai	
	principi della libera e spontanea cooperazione alla cui	
	diffusione ed affermazione è impegnata.	
	La cooperativa si propone di realizzare, valendosi	
	prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci	
	2	

	cooperatori, l'assunzione e/o l'esecuzione diretta dei	
	servizi di cui all'oggetto sociale.	
	I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al	
	conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del	
	presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali competenti.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha per oggetto:	
	- trasporto, trasloco, montaggio e smontaggio impianti,	
	attrezzature, allestimenti ed arredamenti;	
	- pulizie civili, industriali e di canne fumarie, sgomberi,	
	imbiancature di interni ed esterni, inferriate, persiane,	
	porte, cancelli, manutenzione di immobili, arredamenti, sia	
	civili che industriali, realizzazione opere in cartongesso;	
	- piccola manutenzione edile;	
	- opere di falegnameria in genere, progettazione, produzione	
	e restauro di mobili ed elementi di arredo, anche esclusivi	
	su misura, arredamenti, ripristino porte, finestre,	
	persiane, parquet;	
	- manutenzione di impianti elettrici, idraulici e/o	
	termosanitari effettuati anche da soci abilitati;	
	- manutenzione aree verdi;	
	- gestione di attività ricettive, alberghiere ed	
	agrituristiche, stabilimenti balneari, centri sportivi;	
	- gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per	
	3	

	conto terzi, di attività di bar, ristoranti, pizzerie,	
	pubblici esercizi in genere, attività di catering e	
	banqueting;	
	- turismo sociale sostenibile e responsabile;	
	- ogni altra attività connessa e/o sussidiaria alle attività	
	sopra indicate, ad esempio convenzioni con ditte	
	specializzate per la rappresentanza di prodotti edili o	
	comunque attinenti alle attività dell'oggetto sociale.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli	
	scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	A tal scopo e per perseguire i propri fini mutualistici	
	provvede tra l'altro ed a titolo puramente esemplificativo a:	
	1) - intraprendere attività atte a procurare e/o garantire	
	occasioni di lavoro a tutti i soci nel rispetto del	
	principio della parità di trattamento;	
	2) - assumere la concessione in appalto di servizi e/o	
	forniture dallo Stato e da Enti Pubblici;	
	3) - assumere la concessione in appalto e/o subappalto di	
	servizi e/o forniture da imprese e privati;	
	4) - istituire e/o gestire impianti e magazzini necessari	
	per l'espletamento delle attività sociali.	
	La società, inoltre, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo, può assumere interessenze o partecipazioni	
	4	

	in imprese che svolgono attività economiche integrative e	
	potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più	
	efficace la propria azione.	
	La cooperativa si propone inoltre di promuovere la crescita	
	civile, morale e culturale dei propri soci, per favorire la	
	loro qualificazione o riqualificazione o specializzazione	
	professionale, assumendo a tale scopo iniziative sociali,	
	culturali e mutualistiche.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	5	

	periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8	
	novembre 1991 numero 381 devono costituire almeno il trenta	
	per cento dei lavoratori occupati in cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, rivestire la	
	qualità di soci.	
	Sono ammessi come soci volontari, in misura non superiore	
	alla metà del numero complessivo dei soci, coloro che	
	prestano la loro attività gratuitamente per fini di	
	solidarietà: i soci volontari sono iscritti in apposita	
	parte del libro soci, a loro verrà corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni e le malattie	
	professionali.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	6	

	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, il socio di cooperativa stabilisce con la	
	propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in	
	forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui	
	all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 numero 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o	
	private, società, associazioni o enti nei cui statuti è	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta	
	dalla cooperativa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	
	nazionale e internazionale, può aderire a consorzi, a gruppi	
	cooperativi paritetici e a contratti di rete: per queste	
	7	

	finalità la cooperativa aderisce all'Associazione Generale	
	delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.), associazione di	
	rappresentanza, tutela, vigilanza e revisione del movimento	
	cooperativo giuridicamente riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577	
	con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza	
	Sociale in data 14 dicembre 1961.	
	Articolo 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	8	

	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere	
	superiore al 45% (quarantacinque per cento) di quella	
	prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	9	

	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	10	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto.	
	I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare, inoltre, i dati sociali, il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	11	

	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea	
	straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	12	

	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 17;	
	della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	13	

	degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Articolo 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire	
	nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30	
	giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale	
	corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso	
	non effettuate.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	14	

	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 28.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	15	

	incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla	
	cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio	
	di amministrazione;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o	
	estranei all'interesse della cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	16	

	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	17	

	quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di	
	più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)	
	I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	cinque anni della scadenza dei 180 giorni indicati nei	
	precedenti articoli.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si	
	prescrivono a favore del fondo di riserva.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 16 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	18	

	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare la qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 17 (Soci sovventori)	
	Possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori ai	
	sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	titoli nominativi trasferibili.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci	
	le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo	
	amministrativo.	
	Nel caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	19	

	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i soci sovventori spettano da un minimo di uno a un	
	massimo di cinque voti secondo criteri fissati	
	dall'assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso i	
	soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea, di conseguenza qualora, per qualunque motivo,	
	si superi tale limite l'incidenza dei voti spettanti ai soci	
	20	

	sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce inoltre i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione delle quote.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	21	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna di valore non inferiore a 25 (venticinque)	
	euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori che	
	costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento), all'atto della	
	sottoscrizione;	
	22	

	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e comunque nel termine massimo di 60	
	(sessanta) giorni.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute.	
	Articolo 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di	
	legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 16 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura del 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	23	

	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.92 numero 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, numero 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) ed f) dell'articolo 17;	
	f) è assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai	
	soci.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver	
	luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo	
	degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea	
	24	

	dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo	
	ritenga opportuno;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Articolo 22 (Modalità di convocazione)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro	
	mezzo, anche elettronico, idoneo a garantire la prova del	
	ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto	
	e del rappresentante comune di ciascuna categoria di	
	strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	25	

	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.	
	Articolo 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 25 (Voto)	
	26	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si	
	applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	27	

	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	28	

	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	29	

	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	30	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	31	

	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	32	

	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'articolo 2399, c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	33	

	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 29 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente	
	in ragione della sede della Società.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	34	

	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003, numero 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	numero 59.	
	Articolo 32 (Clausole mutualistiche)	
	Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 18, 20, 31	
	dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di	
	35	

37 di 38

38 di 38